



TRIBUNALE DI VERONA

Il giudice dell'esecuzione dott. Vittorio Carlo Aliprandi

letti gli atti della procedura esecutiva al n. [REDACTED] RG Es. Imm. contro [REDACTED] S.R.L.;

sciogliendo la riserva che precede;

visto il progetto di distribuzione depositato dal delegato in data 3.10.2016

premesso che la curatela del fallimento [REDACTED] in data 11.11.16 ha presentato osservazioni al progetto di riparto per contestare la natura fondiaria del credito fatto valere dal creditore precedente e che questo giudice in data 1 febbraio 2017 rinnovava l'incarico al notaio delegato per la formulazione del piano di riparto affinché, dedotte le spese in prededuzione, assegnasse la restante parte del ricavato dalla vendita alla curatela alla luce di suddette osservazioni con conseguente deposito di una nuova bozza di riparto in data 3.3.2017;

dato atto che all'udienza del 22.03.2017 il creditore precedente insisteva per la fondiarietà del proprio credito chiedendo l'approvazione del piano di riparto depositato in data 3.10.2016 con applicazione dell'art.41 comma 2 T.U.B.

OSSERVA

L'esecuzione intrapresa in virtù di un titolo giudiziale formato in relazione a un credito scaturente da un contratto di finanziamento a forma libera è comunque soggetto alla normativa speciale in applicazione degli articoli 38 e 41 comma 2 tub. Pertanto, il creditore quand'anche abbia ottenuto un titolo giudiziale se questo è fondato su un contratto di finanziamento "fondiario" di per sé non costituente titolo esecutivo gode del trattamento agevolato previsto dalla legislazione speciale e tanto può ricavarsi dalla previsione dell'art. 41 d.lgs. 385 del 1993 nella parte in cui si riferisce all'"azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari" senza operare alcuna distinzione.





Tanto premesso, secondo quanto statuito anche dalla Suprema Corte di legittimità, il creditore fondiario beneficia del diritto ad ottenere la parte di prezzo che corrisponde al credito dell'istituto i capitale, accessori e spese e a conseguire nella fase distributiva l'assegnazione di quanto ricavato dalla vendita forzata entro i limiti della propria pretesa. (Cass. 17 dicembre 2004 n. 23572). Tale attribuzione ha, peraltro, natura di privilegio meramente processuale suscettibile di divenire definitiva solo a condizione che il credito dell'istituto fondiario sia stato ammesso al passivo per un importo corrispondente. Da ciò consegue che, seppur in via provvisoria, in applicazione della normativa speciale, in questa sede non è possibile attribuire al fallimento somme ulteriori rispetto a quelle eccedenti la quota spettante al creditore precedente.

Né può essere assegnato alla curatela in questa fase una parte del compenso di spettanza del curatore in quanto a detti incombenti si provvederà nel riparto in sede concorsuale e in detta sede [REDACTED] potrà essere condannata a restituire parte delle somme attribuite con il presente riparto.

P.Q.M.

visto l'art. 512 c.p.c.

RIGETTA

la contestazione del piano di distribuzione proposta dalla curatela del fallimento [REDACTED] s.r.l.;

DICHIARA

per l'effetto esecutivo il piano di riparto di riparto depositato dal professionista delegato in data 3.10.2016, mandando allo stesso per i pagamenti;

DICHIARA

estinto il processo esecutivo intestato.

Si comunichi.

Verona, 22.03.2017





Il Giudice
Vittorio Carlo Aliprandi

Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Beatrice Marini

IL CASO.it

